

Modena, 12 dicembre 2014

Oggetto: SALDI DI FINE STAGIONE INVERNALI.

Con la presente si viene a ricordare che a partire da lunedì 5 gennaio 2015, inizierà a decorrere il periodo dei saldi invernali secondo quanto disposto dalla D.G. N. 725/11 Regione Emilia Romagna.

Al riquardo predetta delibera ha stabilito che le vendite di fine stagione si svolgeranno

- dal primo sabato del mese di luglio per successivi 60 giorni per il periodo estivo;
- dal primo giorno feriale antecedente l'epifania, per i successivi 60 giorni per il periodo invernale, pertanto i saldi invernali medesimi copriranno il periodo che si estende **da lunedì 5 gennaio a giovedì 5 marzo 2015 compreso.**

Ai sensi della delibera della Giunta Regionale 1780/2013 del 2/12/13, l'obbligo della comunicazione di inizio saldi al Comune è abrogata.

Si possono iniziare ad applicare i saldi anche dopo il 5 gennaio, ma non si può superare la data del 5 marzo.

Si ricorda ancora una volta che il prezzo da esporre al consumatore deve riportare le seguenti modalità:

- PREZZO NORMALE DI VENDITA;
- SCONTO O RIBASSO SUL PREZZO NORMALE;
- PREZZO NETTO DI VENDITA.

Inoltre si rammenta quanto segue:

- 1) La pubblicità deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
- 2) E' obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
- 3) Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
- 4) Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
- 5) **Nel caso venga indicato un solo prezzo**, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
- 6) E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
- 7) Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
- 8) E' vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

Cogliamo l'occasione per darVi alcune indicazioni sulle vendite promozionali.

VENDITE STRAORDINARIE PROMOZIONALI (ART. 15 D.LGS. 114/1995)

Comunicazione al Comune:

- per legge, non necessita
- un eventuale regolamento comunale (polizia urbana, esercizi di vicinato, ecc.) la può prevedere

Quando effettuarle:

- possono essere effettate in qualsiasi periodo dell'anno
- per periodi di tempo limitati
 - va indicata la data di inizio e di conclusione

Quali prodotti sottoporre a promozione:

- tutti o una parte dei prodotti merceologici
- · vanno separati quelli soggetti a promozione dagli altri

Condizioni di vendita:

· favorevoli, reali ed effettive

Prezzo da indicare:

- prezzo normale di vendita
- · percentuale di sconto
- prezzo attuale di vendita

Cordialmente.

Il Presidente provinciale Raggr.to di interesse CNA.COM ROBERTO MASI Il Responsabile provinciale Commercio alimentare E pubblici esercizi CNA.COM GIOVANNI FLORI

Il Responsabile provinciale Commercio extra-alimentare CNA.COM SUSANNA GOLINELLI